



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE CIVILE  
Il Giudice Unico  
dr. Massimo Palescandolo

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1048/2009  
**TRA**  
**T. F.**, elettivamente domiciliato in Torre A., \*\*  
**Appellante**  
**IL CASO**  
**E**  
**X. Ass.ni s.p.a.**, in persona del l.r.p.t., \*\*  
**Appellata**

**OGGETTO:** pagamento

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** riformare la sentenza impugnata e condannare l'X. a corrispondere i 750 euro con le modalità ivi indicate;  
**per l'appellata:** dichiarare inammissibile e/o nullo il gravame, ovvero, nel merito, rigettarlo giacché infondato.  
**Entrambe** con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.

1. Pacifico il fatto storico posto a base della domanda (e del presente gravame): l'oggetto della lite innanzi al GdP era attinente in merito alle modalità del pagamento effettuato dalla X., avendo detta assicurazione risarcito il danno al T., rilasciandogli un assegno bancario sbarrato e non trasferibile, di € 750,00, che questi non aveva potuto incassare, non avendo un c/c bancario sul quale versarlo, né potendolo, ovviamente, girare a terzi.

L'X., al riguardo, benché il T. avesse richiesto di ricevere il pagamento a mezzo bonifico, non solo non aveva aderito inizialmente, corrispondendo l'assegno *de quo*, ma si era anche successivamente rifiutata di annullarlo e di provvedere a pagare quanto dovuto nei termini richiestile.

2. La convenuta ha, pregiudizialmente, eccepito l'inappellabilità della sentenza, poiché rientrante nell'ambito della cd. *equità necessaria* (in quanto imposta per legge) ex art. 113, co. 2, cpc, statuente che "Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro..."; dette sentenze, infatti, ex art. 339, co. 3, cpc, "sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia"; quindi, sul presupposto che nessuna di tali fattispecie ricorresse nella decisione impugnata ha formulato l'eccezione.

2.1. Non si ritiene di poter condividere l'assunto della X., giacché la sentenza impugnata viola macroscopicamente i principi basilari posti a sostegno dell'intero impianto delle obbligazioni, ossia del comportamento che le parti devono assumere nell'ambito dei loro rapporti (art. 1175 cc) e della relativa esecuzione (art. 1375 cc): norme che devono informare tutte quelle poste a presidio di connaturali settori dell'ordinamento, quale quello relativo alle obbligazioni pecuniarie, al tempo, al destinatario ed al luogo dell'adempimento dell'obbligazione.

Opzione ermeneutica, d'altronde, già magistralmente adottata dalla Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26.617 del 18-12-2007, le cui dissertazioni non possono che essere fatte proprie da chi scrive, non essendovi alcun motivo, neppure astratto o potenziale, per essere disattese.

Sussistendo un contrasto tra le diverse sezioni relativamente all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante pagamento con assegno circolare, ed in particolare se tale modalità di pagamento integrasse una "*datio in solutum*", come tale rifiutabile dal creditore, oppure se il debitore potesse

liberarsi dall'obbligazione con la trasmissione dell'assegno circolare al creditore, le SS.UU. della Cassazione, al termine di un percorso argomentativo, richiamante (anche) gli artt. 1175 e 1375 cc, dopo aver "allargato" concettualmente l'espressione "moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento" (art. 1277 cc), si facendo in essa rientrare altri sistemi di pagamento, a condizione che "garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta", ha, per l'appunto, statuito che qualora il debitore

adempia alla sua obbligazione mediante consegna di assegno circolare, il creditore può rifiutare il pagamento "solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva".

Detti principi sono assolutamente pertinenti al caso in questione, dove l'assegno presenta finanche una particolare clausola restrittiva nella circolazione, dovuta al fatto che risulta essere stato emesso come "sbarrato", il che comporta, per dato normativo (art. 41 R.D. 21-12-1933 n. 1736) che può essere pagato dal trattario solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario stesso.

Ciò detto, appare finanche "offensivo" dilungarsi ulteriormente in merito al comportamento dell'X. ass., la quale, come già detto, non solo riteneva di non adempiere nei modi richiestile (bonifico bancario), ma si rifiutava, addirittura, di annullare il titolo e di provvedere diversamente, nonostante (ma viene da dire, a cagione del fatto che) il T. non potesse ottenere la disponibilità della somma (che, val bene la pena ricordarlo, era di € 750,00).

Ad abundantiam, va aggiunto che il GdP ha errato non solo non applicando le norme di legge pertinenti (e, quindi, non facendo uso corretto dell'equità), ma soprattutto non disapplicando, proprio in ossequio alla normativa di rango superiore, la disciplina regolamentare di cui al D.P.R. 16-1-1981 n. 45, posta acriticamente e passivamente a base della motivazione.

3. Ne consegue che, in accoglimento della domanda, la X. ass.ni spa dovrà corrispondere al T. l'importo di € 750,00 in contanti, ovvero a mezzo assegno bancario trasferibile, ovvero ancora attraverso bonifico bancario su di un conto che il T., o chi per lui, indicherà; gli interessi legali decorreranno dal dì del sinistro, avvenuto in data 23-1-2008, al saldo effettivo.

La domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc non risulta riproposta in sede d'appello, mentre la fattispecie di cui al terzo comma della norma citata non può essere presa in

considerazione, potendo applicarsi solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58 l. 18-6-2009 n. 69).

- Le spese d'entrambi i gradi di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T. F. nei confronti della X. Ass.ni s.p.a., in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 248/2009 del Giudice di Pace di Torre A., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'X. ass.ni s.p.a., in persona del l.r.p.t., a corrispondere a T. F. l'importo di € 750,00, oltre interessi legali, così come da motivazione, punto sub 3;
- b) condanna l'appellata al rimborso delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, in favore di T. F., che liquida in euro 1.500,00 (euro 50,00 per spese, euro 550,00 per diritti ed euro 900,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., se documentate con fattura, e rimborso forfettario di cui all'art. 14 del d.m. Giustizia 8-4-2004 n. 127, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Torre A. \_\_\_\_\_

Il Giudice  
dr. Massimo Palescandolo